

Agricoltura e pastorizia

I

Verso la metà del secolo e ancora dopo in ben povere condizioni continuava a trovarsi la nostra agricoltura.

Intanto poca era la terra coltivabile, adatta insomma alla coltivazione dei cereali (frumento, segale, granturco), degli ortaggi e degli alberi da frutto. Fatta eccezione del lembo di pianura del Mendrisiotto, dove anche prosperava la bachicoltura, e delle regioni collinose del Sopra e del Sottoceneri cosparsa di vigneti, non rimanevano al contadino che gli angusti fondovalle spesso in parte messi a soqquadro dall'irruenza dei corsi d'acqua in piena. Ne costituiva un mortificante esempio il vasto piano di Magadino: poco più che un alternarsi di paludi e di *bolle* continuamente incrementate dai rigurgiti del lago e dei fiumi che mutavano assai spesso il corso.

La caparbia tenacia che il contadino dimostrava nel rimanere attaccatissimo ad arcaici irrazionali concezioni e metodi di lavoro faceva sì che il reddito si mantenesse di fragile consistenza, insufficiente comunque anche se inteso come parte integrante del prodotto dell'alpeggio, della terra lasciata in larga misura a prato e dei provvidenziali castagneti.

Il fatto poi che la proprietà privata era frazionatissima («non esistono in Leventina parcelle coltivabili che superano in superficie i 500 metri quadrati»: si constatò durante una discussione in Gran Consiglio nel 1852) rendeva impossibili nemmeno quelle prime innovazioni necessarie per migliorare quantità e qualità dei raccolti. Non era infrequente il caso di *parcelle* grandi poco più di un paio di lenzuola, di stalle appartenenti a quattro o a otto o più proprietari; molte delle stesse abitazioni raramente appartenevano a un unico proprietario. Ambrogio Bertoni, che nelle sedute del Gran Consiglio di quell'anno sostenne con ammirabile fervore l'assoluta necessità di far sparire con precisi dispositivi legali i gravi inconvenienti dell'eccessivo frazionamento dei fondi privati, citava i seguenti casi limite. «I.- Sostanza di una famiglia di Lottigna del valore, dedotti i fabbricati, di L. 10.032, consistente in pezzi o fondi N.º 315 sparpagliati sulla superficie di 4 comuni: valore medio dei pezzi L. 32. II.- Altra piccola sostanza, valore L. 1052, pezzi N.º 63, valore medio di ciascun fondo L. 16. III.- Altra di Leontica: valore totale L. 4125 divisa in pezzi N.º 206, valore medio di ciascuno L. 20 circa. IV.- Altra, valore L. 8000; pezzi N.º 240, valore medio L. 33 circa, sparpagliati sulla superficie di quattro comuni».



Sosta dei verzaschesi nei viaggi tra la valle e il piano (inc. su legno).

Tale situazione aveva origine dalle disposizioni in materia di eredità che permettevano il frazionamento dei fondi e dei fabbricati oltre il limite del tollerabile. Ogni famiglia paesana cercava di possedere un pezzo d'orto, campicelli per la coltivazione di cereali, delle patate e della canapa, prati sul fondovalle e sui *maggenghi* più in alto, cui si aggiungevano, a mo' di complemento, diritti d'alpeggio, gli uni e gli altri indispensabili per disporre del foraggio necessario al bestiame. La famiglia contadina mirava infatti, quanto all'economia, a valersi quasi soltanto delle risorse dei propri beni.

Accanto alla proprietà privata stava quella comunitaria appartenente per lo più al patriziato. Quest'ultima, esclusi i boschi e le selve castanili, era lasciata al pascolo anche se alcune parti in piano potevano essere convertite in terra coltivabile.

Pure sulle proprietà private era permesso il vago pascolo in determinati momenti dell'anno. La *trasa generale* o *smessa* significava «diritto di libero pascolo che si esercitava sui fondi altrui non in forza di diritto speciale dell'utente, di cui fosse affetto detto fondo, ma in forza o di regolamenti generali emanati dal patriziato o dal comune oppure in forza di una consuetudine egualmente patriziale o comunale». Data la diversità di altitudine dei nostri villaggi, il periodo fissato per il vago pascolo variava da regione a regione. Una simile servitù, cui era da aggiungere il largo uso di possedere e di godere alberi anche sul terreno altrui (*jus plantadi*), contribuiva e non poco a rendere impossibile un'accurata col-

tivazione dei terreni messi a soqquadro al momento in cui cavalli, asini, mucche, pecore, capre transitavano liberamente anche sui fondi altrui, brucando l'erba, i germogli degli alberi e i residuati delle colture.

Risultato di tale squallida situazione: nel 1847 si dovettero importare moggi 142'315 (moggio = 1.230 circa) di granaglie e q. 4'572 di farina con un dispendio di circa 5 milioni di lire (1 lira = fr. 0,60) all'anno per le granaglie e circa lire 250'000 per le farine (Verbali del G. C., 1852, p. 358 e 359).

II

Momento di febbrile fervore legislativo fu il quinquennio 1850-55: Governo cantonale e Gran Consiglio si dimostrarono particolarmente solleciti nel tentativo di eliminare l'insufficienza di molte delle leggi allora vigenti, comprese naturalmente anche quelle che miravano a un migliore sviluppo dell'agricoltura. Quest'ultime riforme e innovazioni erano da intendere come «convenienti provvidenze» per «accrescere la somma dei lavori ad occupamento della popolazione, accrescere le somme di produzione, scemare la dipendenza materiale e morale dall'Estero».

Tre, infatti, furono le cosiddette leggi agrarie varate dal Gran Consiglio dopo accese discussioni: *la legge sulla permuta dei fondi* (8 giugno 1852), *la legge sul riparto dei beni patriziali* (stessa data), quella *sul riscatto dei diritti di pascolo ed abolizione della Trasa* (13 giugno 1853) a com-

plemento di altra analoga già votata otto anni prima e di quelle del 25 maggio e 8 giugno del '52.

La prima legge sulle permuta di terreni si può considerare come un timido ma oltremodo significativo avvio alle opere di raggruppamento che si avranno purtroppo soltanto dal 1912 innanzi, prima delle quali fu il raggruppamento dei terreni con rete stradale e miglierie agricole ad Ambri-Piotta (piano). Con la legge del 1852 si stabiliva: «In quelle località del Cantone, ove le proprietà sono eccessivamente divise in piccole frazioni, la permuta de' fondi, colle norme prescritte dalla legge, sarà obbligatoria, quando il Consiglio di Stato lo troverà richiesto dai bisogni dell'agricoltura, e sopra domanda fatta o da farsi dall'Assemblea comunale. Il proprietario di un fondo può obbligare il proprietario del fondo coerente a cederglielo in permuta, quando il fondo richiesto non ecceda la misura di trecento metri quadrati». Dalle permuta obbligatorie erano però esclusi gli orti, i giardini e i pezzi di fondi annessi a fabbricati. Naturalmente coloro che volevano obbligare il proprietario vicino alla permuta erano tenuti ad «offrirlgli un fondo di coerenza di altro fondo dell'espropriando, approssimativamente della stessa qualità», compensando in denaro le eventuali differenze.

Di particolare importanza era pure l'art. 8: «Nelle divisioni fra coeredi o altri comproprietari, i pezzi di fondi di una superficie minore di trecento metri quadrati non potranno essere divisi. Per tali fondi avrà luogo la licitazione a termini del Codice Civile».

Parecchi comuni chiesero al Consiglio di Stato — e ottennero — che tale legge venisse applicata nella loro giurisdizione: negli anni 1856-59, ad esempio, da parte di Barbengo, Brione sopra Minusio, Cavagnago, Fusio, Medeglia, Peccia, Ponto Valentino, Prato-Sornico, Stabio...

Con l'emanazione della seconda legge agraria, che veniva a completare altra già del 20 maggio 1806 e soprattutto a codificare analoghe proposte avanzate sin dall'inizio dell'autonomia cantonale, si mirava a facilitare il dissodamento di terreni incolti in maniera di trasformare parecchi *zerbivi* in campi coltivati specialmente a frumento o a segale.

«In ciascun Comune — è detto all'art. 1 — dove vi ha terreno di proprietà comunale, patriziale, di corporazione, di degagna, terra e simili, suscettivo di essere coltivato a vigneti, a gelsi, a campagna, a prato con doppio taglio di fieno, ne sarà intrapresa una divisione a ciascun fuoco o famiglia avente diritto, giusta la legge organica comunale-patriziale, e secondo le norme della presente legge». Ogni famiglia poteva così ricevere almeno quat-

trocento metri quadrati di terra, che dovevano essere dissodati nel termine di due anni, eventualmente, se tale era la decisione dell'assemblea, versando un contributo dell'1% al massimo a titolo di annualità. In tal caso i contributi dovevano servire a costituire un fondo o per le spese scolastiche o per il pagamento dei debiti comunali e patriziali oppure, infine, un fondo di riparto annuo.

Povero era il comune di terre pascolive che appartenevano pressoché tutte al patriziato; sicché a beneficiare della legge in primo luogo erano quasi i soli patrizi. Qualche positivo risultato si ebbe soltanto nel Sottoceneri (Agnò, Mendrisiotto), ove però sussisteva il pericolo che il povero, spinto da necessità, finisse per vendere dopo una decina di anni la parcella assegnatagli alle famiglie facoltose. Nel Sopraceneri invece poco seguito ebbe la legge, preferendo i paesani non rinunciare affatto al terreno pascolativo riservato alla pastorizia anche se meno redditizia.

Su molte delle proprietà private, come già s'è detto in precedenza, gravavano servitù di pascolo perniciose assai allo sviluppo dell'agricoltura, donde l'opportunità della legge del 13 giugno 1853 con la quale si stabilì: «tutti i terreni soggetti al diritto di pascolo ne resteranno esenti col 1. gennaio 1854», in modo che ogni fondo diventi final-

mente libero da qualsiasi gravezza del genere. Il prezzo di riscatto rimaneva quello già fissato dalla legge del 25 maggio 1852: «valore dell'annuo prodotto medio moltiplicato per quindici, da pagare entro dieci anni in adeguate quote».

In pari tempo, con quest'ultima legge veniva proibito il particolare diritto di pascolo praticato durante i mesi autunnali e ancora all'inizio della primavera: la *trasa*.

È però subito da dire, purtroppo, che non sempre e non dappertutto riuscì facile far rispettare queste tre «convenienti provvidenze» e trovare quell'accoglienza che i più chiaroveggenti dei legislatori auspicavano per dare nuovo impulso all'economia di tutto il paese, incrementando in particolar modo la cerealicoltura.

III

Data la particolare natura della spezzettata fattoria (esclusa quella del basso Mendrisiotto, ove vigeva come sistema di conduzione la mezzadria, e qualcuna del Locarnese e del Bellinzonese dove gli interessi del padrone del rustico fondo erano curati dal fattore, o massaiò che dir si voglia, a volte anche con il sistema della *soccida*) e tenuto calcolo delle svariate e discoste sue



Brione Val d'Osola: una delle stazioni sulla strada dell'alpe.

componenti, la famiglia contadina era obbligata a lavorare in posti situati tra 300 fino a 2000 circa metri d'altitudine. Donde il sussistere delle *transumanze*, cioè del trasferimento dell'intera famiglia con gli armenti e parte delle masserizie da un posto all'altro, come ad esempio avveniva per i contadini dell'alta valle del Vedeggio, i quali alternavano la dimora da Isonne e Medeglia ai *monti* e alle vigne del versante a meridione del Piano di Magadino. Altro esempio di limitata migrazione del genere perdurò nel Malcantone sino alla fine dell'Ottocento: i contadini dei villaggi di Breno, Fescoggia, Vezio e Mugena si trasferivano temporaneamente sulle colline di Cimo, Vernate e Cademario ove disponevano di una seconda casa e possedevano vari poderi (Virgilio Chiesa, *Lineamenti storici del Malcantone*, Lugano 1961).

Più comune era invece il trasferimento dal fondovalle ai più elevati pascoli montani.

Notevole, quanto a forma e misura, era il così detto *nomadismo* dei Verzaschesi, i quali possedevano terreni e rustiche abitazioni tanto sul Piano di Magadino e nei comuni circostanti (Tenero, Gordola, Cugnasco e perfino Quartino) quanto in valle. Nei mesi primaverili la famiglia veniva a trovarsi nel proprio alloggio su in valle. Si riassstavano gli orti, si provvedeva alle semine nei magri campetti e a ripulire i prati dalle molte e inutili cose. I branchi delle pecore (circa 2'000 nel 1866) e delle capre (quasi 7'000 nel 1866) usufruivano delle pasture per lo più all'imbocco delle vallette laterali, quali, ad esempio, l'Osola di Brione o la Redorta e quella di Vogornesso a Sonogno. In maggio ci si recava sui primi *monti* cioè sui prati in montagna, nelle vicinanze dei quali poteva soggiornare e pascolare il bestiame immediatamente prima di ascendere all'alpe e subito dopo essere disceso, sia che vi si tagliasse un sol fieno oppure due. In giugno si aveva altra fermata sui *monti* più in alto. Luglio e agosto erano i mesi dell'alpeggio. Lo sfruttamento degli alpi era praticato assai spesso con il sistema della *casatella*, cioè il latte era lavorato da ogni singola famiglia proprietaria del bestiame lassù condotto. La famiglia doveva perciò disporre, oltre che di una casa nel villaggio e d'altra allo sbocco della Verzasca, anche di due o tre abituri, sia pur miseramente arredati, sulla montagna. Giunto Sant'Abbondio (31 agosto, termine dell'alpeggio), si iniziava la discesa, sostando nelle stazioni dell'ascesa ma in senso inverso. Nelle ultime settimane d'autunno si aveva di nuovo breve sosta nel villaggio, durante la quale si conducevano a termine la provvista di legna e di stame, il raccolto dei campi e specialmente, almeno nella bassa valle, quello delle castagne.

La castagna era alimento della massima importanza, tanto che gli abitanti dell'alta valle, privi com'erano di selve castanili, si recavano nella Riviera del Gambarogno e dalle parti del Monte Ceneri a farne provvista, raccogliendo quanto dai proprietari era stato trascurato (*a rüspà*) o collaborando con essi al momento di abbacchiare gli alberi. In determinati momenti dell'anno era richiesta contemporaneamente la presenza di braccia tanto al Piano quanto in montagna. La famiglia allora si spaccava in due: qualcuno doveva occuparsi dell'irrorazione alle viti e del taglio dei fieni fuori valle; ad altri incombeva il governo del bestiame sui monti.

Duro, maggiormente penoso si faceva così l'operoso tirare avanti degli uni e degli altri.

Una migrazione circolare del genere si aveva a Caveragno allo sbocco della Valle Bavona. Annotava Federico Balli in suoi appunti (*Val Bavona*, Torino 1885): «il villaggio di Caveragno è abitato solo nei mesi del crudo inverno o in occasione dei lavori alla campagna. Al rompersi dei geli infatti la popolazione in massa irrompe nella Valle, dove ogni famiglia ha comoda stanza nell'uno o nell'altro degli ameni paeselli, detti *terre*, dov'essa tiene scorta di foraggio pel bestiame, dove coltiva con amore tutto proprio i terreni rubati al fiume od alle frane, dove ripone i formaggi discesi mano a mano dall'alpe». E gli alpi erano numerosi, una ventina, spesso situati anche in luoghi impervi, ove coloro che, segregati dal resto del mondo, erano obbligati a trascorrere lassù i mesi di luglio e di agosto venivano a trovarsi in condizioni di vita al limite del vivere civile.

IV

In Valmaggia, anziché praticare una transumanza del tipo di quella verzaschese, le difficoltà derivanti dalla pochezza di terreno produttivo erano risolte in altro modo. Insufficienti erano i prati sul fondovalle e sui *monti primestivi*, per di più falciati una sol volta all'anno, per poi disporre di tutto il fieno occorrente durante la lunga stagione invernale. Viceversa, era rilevante il numero degli alpi che potevano accogliere molto bestiame. Nelle regioni a bassa altitudine del Locarnese e del Luganese si verificava l'opposto: discreto numero di prati falciati anche tre volte all'anno e scarso il pascolo in montagna o poco sfruttato anche perché il contadino di ben altro doveva occuparsi nei vigneti e nei campi.

Lo sverno del solo bestiame dell'alta Valmaggia nel Locarnese e nel Luganese, da fine settembre ai primi di maggio, riusciva una soluzione conveniente per entrambe le parti: le mucche val-

maggesi, terminato il periodo dell'alpeggio, erano allora condotte dai loro pastori in gran numero a Locarno e qui affidate per lo sverno (voce dialettale: *a suern*) ai contadini del piano, i quali per l'appunto disponevano del necessario foraggio e potevano contare su d'un certo qual profitto: qualche poco di latte, il vitello che di regola dava la mucca nel corso dell'inverno e soprattutto il letame necessario per rendere più fertili gli orti, i campi e i vigneti. Il bestiame era condotto nella Valle del Vedeggio, valicando il Monte Ceneri; seguendo a volte la Riviera del Gambarogno per raggiungere il valico della Tresa, quando lo sverno era previsto nel Malcantone.

V

Cronache del nostro passato minore sono queste. È però necessario frugare anche in esso per ritrovare tutt'altro che insignificanti radici entro le quali fluisce un poco della nostra linfa.

Raccolta delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino, anni 1847, 1851-59.

Processi verbali del Gran Consiglio, anni 1851-59.

Ambrogio Bertoni, *Delle condizioni agrarie nel Cantone Ticino, Lugano 1851.*